

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST
E L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO per L'EFFETTUAZIONE
DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI A PAGAMENTO NELLA
DISCIPLINA DI ORTOPEDIA**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata anche AUSL TNO, con sede in Pisa Località Ospedaletto, Via Cocchi n. 7/9 56100 Pisa (c.f. 02198590503) rappresentata dal Direttore UOC Politiche Economiche e Libera Professione, Dr. Nicola Ciampi, delegato alla firma in forza di delibera aziendale di approvazione della convenzione; domiciliato per la carica presso la sede legale **dell'AUSL TNO**, che interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda USL;

E

L'Azienda USL Toscana Centro, in seguito per brevità AUSL T.C. , con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481, rappresentata per il presente atto nella persona della dr.ssa Rita Bonciani nata a Firenze il 21.03.1963_, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ domiciliata per la carica presso il medesimo ;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l'integrazione dell'offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni;

- con DGR 709/2008 era stato individuato nel Presidio Ospedaliero

Fucecchio – S. Pietro Igneo , per le finalità previste nel P.S.R 2008-2010 con il

progetto “ Artroprotesi dell’anca–Ortopedia chirurgica”, il Centro di Area

vasta per l’Ortopedia protesica, ed erano stati approvati gli indirizzi

per la costituzione del Dipartimento interaziendale per l’Ortopedia protesica

in Area Vasta Centro”, impartiti ai sensi dell’art.70, comma 2 della

l.r.40/2005 , fra la ex Azienda sanitaria USL 11 di Empoli ora confluita

nella Azienda Usl Toscana Centro e l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi;

- essendo venuta meno la collaborazione con la AOU Careggi sono state

valutate delle ipotesi alternative a quelle indicate dalla detta delibera di

istituzione rimanendo inalterate le premesse e le condizioni sulla necessità

operativa di un Centro di alta specializzazione di chirurgia protesica anche

con la finalità di creare tra l’altro, una sede per la formazione

specialistica per gli ortopedici del SSR ;

- le caratteristiche logistico-strutturali del Presidio Ospedaliero San Pietro Igneo

di Fucecchio lo rendono strategico per svolgere la mission sopradescritta ed

essere centrale per progettualità trasversali a livello di Aree Vaste sia per ridurre

le liste di attesa per interventi di artroprotesi sia per divenire polo di attrazione

intra ed extraregionale mediante l’utilizzo delle più moderne tecniche

chirurgiche e di applicazione di percorsi clinico assistenziali innovativi potendo

quindi diventare riferimento interaziendale per la formazione dei professionisti

ortopedici;

- la Direzione dell’ AUSL T.C., nell’ottica del modello regionale di

interazione fra Aree Vaste e nello spirito interaziendale della sanità regionale ha

richiesto alla Direzione dell' AUSL TNO di attivare un rapporto di collaborazione al fine di usufruire di prestazioni di Chirurgia Ortopedica da parte di loro dirigenti medici ad elevata professionalità e competenze in Ortopedia, attività che saranno effettuate presso il Presidio Ospedaliero Fucecchio – S. Pietro Igneo;

- la Direzione dell' AUSL TNO ha dato la propria disponibilità alla collaborazione ed è pertanto necessario regolamentare, con apposito atto convenzionale, modalità termini e condizioni della collaborazione tra le parti come previsto dal vigente CCNL;

- l'attività sarà erogata in regime di libera professione intramuraria e svolta dai dirigenti medici della AUSL TNO assegnati all'U.O.C. di Ortopedia dell'Ospedale Lotti diretta dal Dr. Franco Carnesecchi;

- la materia è disciplinata dal D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.C.M. 27/03/2000, C.C.N.L. della dirigenza sanitaria vigente e Delibere Giunta Regione Toscana n. 335 del 02/04/2001 e n. 555 del 23.07.2007;

- i professionisti della AUSL TNO in servizio presso la U.O.C., la cui collaborazione è stata richiesta dalla AUSL T.C., in quanto destinatari degli effetti del presente atto, ne hanno preso visione; l'attività svolta dai professionisti è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - OGGETTO

L'AUSL TNO si impegna a fornire alla AUSL T.C., con le modalità indicate nel presente atto, le prestazioni e consulenze chirurgiche in ortopedia a favore di pazienti ricoverati presso l'Ospedale Presidio Fucecchio – S. Pietro Igneo di Fucecchio.

Art. 3 - MODALITA' SVOLGIMENTO

Art. 3.1 L'attività sarà prestata dai professionisti dell'AUSL TNO afferenti all'U.O.C. di Ortopedia dell'Ospedale "Lotti", diretta dal Dr. Franco Carnesecchi, in regime di attività libero professionale intramuraria, fuori dell'orario di lavoro, e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 3.2 Gli accessi, stimati in n. 20 all'anno, un accesso ogni due settimane dalle ore 8 alle ore 18, saranno effettuati previo accordo tra la AUSL T.C. Direttore Area Ortopedia e Traumatologia Dr. Giovanni Benelli ed il Direttore U.O.C. Ortopedia dell'AUSL TNO, tenuto altresì conto che l'attività in questione non dovrà superare, in volume di prestazioni o in volume orario, quello assicurato dai dirigenti medici per i compiti istituzionali dell'Azienda.

Art. 4 – LOCALI ATTREZZATURE

La AUSL T.C. si impegna a mettere a disposizione dei professionisti dell'Azienda i locali idonei, le attrezzature, la collaborazione del personale necessario, il materiale e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione.

Art. 5 – RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Al fine di consentire la remunerazione dell'attività oggetto di convenzione, i professionisti provvedono a compilare mensilmente apposito

rendiconto dell'attività svolta secondo la modulistica di cui allegato 1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che dovrà essere validato dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Fucecchio – S. Pietro Igneo ed autorizzato per la AUSL T.C. dal Direttore Area Ortopedia e Traumatologia Dr. Giovanni Benelli.

Il rendiconto dovrà essere inviato da parte del professionista della all'AUSL TNO entro il giorno 10 di ogni mese al :
Settore Libera Professione dell' AUSL TNO ed alla struttura dell' AUSL T.C. denominata S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti Pubblici.

I professionisti, con particolare riferimento all'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed alle conseguenti responsabilità, si impegnano a dichiarare di aver totalmente svolto l'attività fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, con apposito modulo successivamente vistato dalla struttura presso la quale viene erogata la prestazione.

L'AUSL T.C. provvederà a dotare i professionisti dell' AUSL TNO di apposito badge per la rilevazione elettronica degli accessi presso le sue strutture Aziendali.

Art. 6 – RICONOSCIMENTO ECONOMICO E FATTURAZIONE

Art. 6.1 - L'AUSL T.C. si impegna a corrispondere all' AUSL TNO a titolo di compenso per l'attività operatoria di elezione una quota pari al **10%** del valore dei DRG fatta salva l'eventuale valutazione per utilizzo di ulteriori dispositivi e/o apparecchiature.

I DRG generati saranno tendenzialmente il DRG 544 “ sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori.”

ed il DRG 545 “ Revisione di sostituzione dell’anca o del ginocchio”

Art. 6.2 Eventuali successive variazioni concernenti la tipologia delle

prestazioni erogate e le modalità di effettuazione dell’attività saranno

concordate tra le parti con scambio di corrispondenza, integrativa della

presente convenzione.

Art. 6.3 La remunerazione della attività di cui trattasi formerà oggetto di

specificata fattura, esente IVA ex art. 10, punto 18 D.P.R. 633/72, che l’AUSL

TNO provvederà mensilmente ad emettere sulla base di analitica

rendicontazione inviata dalla professionista, successivamente vistata e

verificata dalla struttura presso la quale viene erogata la prestazione.

Art. 6.4 La AUSL T.C. si impegna a provvedere al pagamento, di norma,

entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corredata dal rendiconto delle

prestazioni effettuate

Art. 7 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROFESSIONISTI

L’AUSL TNO provvederà a liquidare il compenso ai professionisti,

detraendo la quota di spettanza pari al 23.50 % per IRAP ed oneri connessi

(8,5%), al fondo perequativo dirigenza medica (5%) , utile aziendale e spese

generali (10%), dopo il pagamento della fattura e comunque non prima del

secondo mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni.

Art.8 - ASSICURAZIONI

Art.8.1. L’AUSL TNO e l’ AUSL T.C. risponderanno, ciascuna per le rispettive

responsabilità, dei danni eventualmente cagionati a terzi nello svolgimento delle

attività, professionali e non, di cui alla presente convenzione, mediante

assunzione diretta del rischio ai sensi di legge ed in conformità- al disposto della

delibera G.R.T. n. 1203 del 21/12/2009.

Art.8.2. I professionisti provvederanno, inoltre, a procurarsi idonea polizza per

la copertura degli infortuni, anche in itinere, stipulata dagli stessi.

Art. 9 - SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI D.LGS 81/2008

L' AUSL T.C. , in relazione all'attività svolta dalla professionista,
dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza delle disposizioni
di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori .

I professionisti non rispondono della manutenzione e del corretto
funzionamento delle attrezzature che rimane di competenza della AUSL T.C.
stessa.

Art 10 – DECORRENZA- RINNOVO- RISOLUZIONE

Art 10.1. La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima
firma in formato digitale con durata fino al 31.12.2022. Per le prestazioni
eventualmente effettuate tra il 01/01/2022 e il periodo intercorrente prima
della data di sottoscrizione, le parti convengono di applicare, a sanatoria,
modalità e termini del presente atto convenzionale.

Art 10.2. La AUSL T.C, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta,
dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati e della permanenza
delle motivazioni del rapporto convenzionale, può richiedere alla Azienda la
disponibilità al rinnovo del presente atto per un ulteriore anno solare, fino ad
un massimo di tre rinnovi, da inoltrare alla stessa tramite PEC trenta giorni
prima della data di scadenza. Le parti a tal fine stabiliscono che il rinnovo di cui
al precedente capoverso si perfezioni mediante scambio di note.

Art.10.3. Le parti si riservano di recedere mediante comunicazione scritta da
inviare all'altro contraente, tramite PEC, con anticipo di 30 gg. nel caso
vengano a mancare le condizioni presenti al momento della stipula. Il presente
atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per

causa non imputabile, di proseguire le attività della stessa previste.

La risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di parte ad avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori a quanto convenuto.

Art.10. 4. La convenzione si intende automaticamente e senza preavviso risolta qualora, entro il termine di scadenza, entri in vigore una diversa disciplina in materia, ovvero per motivi connessi alla organizzazione aziendale.

ART. 11 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art.12- TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione le parti danno reciproco atto dell'obbligo di osservanza del segreto professionale e della

massima riservatezza.

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo le unità di personale messe a disposizione dalla AUSL TNO operano quali soggetti autorizzati al trattamento in riferimento all' AUSL T.C. sulla base di formale designazione scritta, come da schema di nomina allegato alla deliberazione dell'Azienda Usl Toscana Centro n. 179 del 30.01.2019, a incaricato esterno del trattamento dati da parte del Referente del trattamento dati, individuato, come previsto e nominato nella deliberazione dell' AUSL T.C. n. 179 del 30.01.2019, nel Direttore di Struttura ove il personale presta la propria attività.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art.13- SPESE

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico della AUSL T.C. beneficiaria delle prestazioni che se le assume, assolvendole virtualmente giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 1 prot. 104296 del 04/12/2015 .

Art. 14- REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere fa alla parte interessata alla registrazione.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Il Foro territorialmente competente a decidere in merito a qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente atto, sarà esclusivamente quello di Firenze.

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e
convenzioni con soggetti pubblici,

Dr.ssa Rita Bonciani (firmato digitalmente)

Per l'Azienda USL TNO

Il Direttore UOC Politiche Economiche e Libera Professione

Dr. Nicola Ciampi (firmato digitalmente)